

Statuto Comune di Sorisole

Statuto

DELIBERA N. 21 DEL 06/06/2003

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I Gli elementi costitutivi

Art. 1 — Il Comune

1. Il Comune di Sorisole è ente autonomo locale secondo i principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e del presente Statuto e si ispira ai valori fondamentali della persona e ai valori della solidarietà verso i più deboli e poveri.
2. Il Comune esercita funzioni proprie stabilite dal presente Statuto, le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo i principi del presente Statuto.
4. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della Finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Art. 2 — Territorio

1. Il territorio di Sorisole è costituito dalle seguenti località:

Sorisole capoluogo,
la frazione di Petosino,
la frazione di Azzonica

e dai nuclei edificati storicamente riconosciuti dalla comunità che sono: Premerlino, Comunelli, Botta Alta, Serit, (Grom) Sant'Anna, Grumel mez, Boscalgisi, Madonna dei Campi, Rigla, Botta Bassa, Laxolo, Castel dè Pilis e Canvarola-Valli.

2. Il territorio del Comune di Sorisole si estende per chilometri quadrati 12,82 e confina con i comuni di Zogno, Ponteranica, Bergamo, Paladina, Almè, Villa d'Almè e Sedrina.
3. Fisicamente il territorio di Sorisole comprende il Canto Alto (m 1.140) e le sue pendici, le colline, le vallate ove scorrono i torrenti Quisa, Morla, Rigoss e Porcarizza, Bondaglio, per i tratti compresi nei confini comunali e la piana detta dei Dross a Petosino.

Art. 3 — La sede, lo Stemma e il Gonfalone

1. La sede degli organi comunali è fissata attualmente nel capoluogo di Sorisole presso il Municipio. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
2. Il Comune ha istituito un proprio Stemma e Gonfalone con verbale del Podestà n. 46/13 maggio 1933. e approvato con R.D. in data 21 agosto 1937 e successivamente modificato negli elementi connotativi dell'epoca.

Lo Stemma del Comune di Sorisole è così costituito:

Campo di Cielo, a tre monti al naturale ristretti su una campagna; quello mediano più alto e sormontato da un castello turrito, dietro il castello il sole raggiante.

Il Gonfalone è rappresentato da un drappo di colore rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato detto stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Sorisole". Le parti di metallo e i nastri saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo Stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.

3. Il Consiglio comunale disciplina i casi di concessione in uso dello Stemma a enti e associazioni operanti sul territorio senza fine di lucro e ne definisce le modalità di concessione.

Art.4 - L'Albo pretorio

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima informazione nei confronti della comunità locale.

1. Presso la sede comunale è istituito l'Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 5 — Lo Statuto

1. Lo Statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge è approvato dal Consiglio comunale e costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune, stabilendo:

- a) le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi;
- b) le forme di partecipazione popolare;
- e) le forme dell'accesso dei cittadini all'informazione;
- d) l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
- e) le forme di collaborazione fra il Comune di Sorisole e gli altri enti.

2. Il presente Statuto potrà essere modificato in miglioramento delle norme che risulteranno inadeguate all'evolversi della realtà sociale.

Art. 6 — La potestà regolamentare

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

Capo II

Le funzioni del Comune

Art. 7— Il ruolo

1. Ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Italiana il Comune rappresenta la propria comunità cura i suoi interessi, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico attraverso la programmazione amministrativa, garantendo inoltre la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità e promuove altresì la partecipazione attiva della comunità stessa alla politica.

2. Nel rispetto delle proprie competenze ed in ordine alle funzioni che gli sono attribuite, il Comune di Sorisole,

- promuove la valorizzazione della persona,
- tutela la vita umana dal suo concepimento,
- si affianca alla famiglia e alle organizzazioni operanti sul territorio per favorire la solidarietà e la socializzazione, per il bene della popolazione.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, alla amministrazione.

4. Il Comune persegue il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.

5. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

A tal fine il Comune promuove la civiltà della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace.

Art. 8 — La tutela della salute e l'assistenza sociale

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Programma e realizza per gli utenti un'efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà ai portatori di handicaps, agli inabili ed agli invalidi.

3. Promuove e valorizza il ruolo della famiglia all'interno della comunità.

Art. 9 — La tutela del patrimonio naturale: assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune di Sorisole riconosce che la natura nelle sue componenti costitutive e dinamiche di aria, acqua, terra, boschi, prati e fauna, rappresenta il fondamento per la propria sopravvivenza. In conseguenza di ciò il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del territorio e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, dell'agricoltura, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici, commerciali, e artigianali. Il Comune, essendo inserito nella realtà del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, collabora con l'Amministrazione preposta al Parco, per la migliore pianificazione territoriale, nell'interesse della propria comunità.

2. Promuove e realizza anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.

3. Predisponde la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.

4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

5. Predisponde idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità

6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

Art. 10 — La promozione culturale e la tutela del patrimonio storico e artistico

1. Al fine di migliorare la qualità della vita il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, storico, e artistico, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, garantendone il godimento della comunità.

2. Svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, concernenti, le strutture, i servizi e le attività destinate a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, secondo le modalità previste dalle leggi. Favorisce la socializzazione e l'inserimento nelle strutture scolastiche presenti sul territorio dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento. Attua le innovazioni educative didattiche in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, e incoraggia e stimola i giovani nella prosecuzione degli studi.

Art. 11 — La promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune favorisce lo sport e le attività del tempo libero, promuove le manifestazioni ricreative e sociali che permettono l'aggregazione della comunità locale con un'attenzione specifica ai giovani ed agli anziani.

Art. 12 — Lo sviluppo economico

1. Il Comune riconoscendo la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata programma e coordina le attività commerciali, promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'industria, del turismo e dell'agricoltura, valorizza le forme di associazionismo economico e di cooperazione, contribuisce alla salvaguardia dell'occupazione.

Art. 13 — Il rapporto con altri Enti

1. Il Comune concorre, secondo le forme di legge, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e collaborazione.

3. Il Comune sostiene le libere forme associative e la collaborazione con Enti e associazioni operanti sul territorio.

Titolo II GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I - L'ordinamento

Art. 14 — Le norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

Capo II – Il Consiglio Comunale

Art. 15 — Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

2. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

3. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio comunale di norma si riunisce nella sede municipale. I consiglieri siederanno nello spazio della sala consigliare loro riservato. Ai cittadini è garantita la possibilità di assistere ai lavori del Consiglio comunale in apposito spazio designato nella medesima sala consigliare. Alle spalle del Sindaco troveranno collocazione il Gonfalone comunale e i vessilli identificativi e rappresentativi della realtà comunale.

Art. 16 — Le funzioni e le competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità, ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e la imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Nelle proprie azioni si ispirerà al principio di sana corretta gestione finanziaria e al principio di solidarietà.
7. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 32 legge 142/90 così come modificato dall'art. 15 della legge 81/93 nonché:
 - a) per l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere e Sindaco ed ogni atto inerente alla loro posizione;
 - b) l'approvazione dei verbali delle sedute;
 - c) l'elezione del difensore civico e la nomina delle commissioni consiliari.

Art. 17- La prima adunanza

1. Nella prima adunanza successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale presieduto dal Sindaco eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ai sensi dell'art. 34 della legge 142/90 così come modificato dall'art. 16 della legge 81/93, procede alla convalida degli eletti.

Quindi prende atto della comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti della Giunta tra cui un vice-Sindaco.

Il Sindaco procede altresì, unitamente a quanto sopra, alla comunicazione della proposta degli indirizzi generali di governo.

Il Consiglio Comunale discute ed approva detti indirizzi.

Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 18 — Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge pubblicamente in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
4. Gli adempimenti previsti dal 30 comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal vicesindaco.

Art. 19 — Il numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sei Consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quanto non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento e non intervengano alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze di Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 20 — Il numero dei voti per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta di votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) i Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 21 — La pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 22 — Le votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. La legge e il regolamento stabiliscono i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Capo III – I Consiglieri comunali

Art. 23 — Il Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo, di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberanti dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art.24 — I doveri del Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
2. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve astenersi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
3. Ai sensi dell'art. 289 del T.U. 1915, l'assenza ingiustificata ad una intera sessione delle sedute consiliari determina la decadenza della carica di consigliere.
4. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere durante il suo mandato deve comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite nel regolamento, i propri redditi dichiarati.
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 25 — I poteri e i diritti del Consigliere

1. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, mozioni, interpellanze e istanze di sindacato ispettivo.

La loro presentazione deve essere effettuata per iscritto ed inserita nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione.

Nel caso il Consigliere non chieda l'iscrizione della interrogazione e/o dell'istanza di sindacato ispettivo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, il Sindaco risponderà entro 30 gg. dalla loro presentazione.

2. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
 - a) dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende ed enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spese, previa autorizzazione del Sindaco;

c) ogni Consigliere comunale ha diritto di intervento nella trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno. I modi e il tempo di intervento saranno disciplinati dal «Regolamento del Consiglio comunale».

Art. 26 — Le dimissioni del Consigliere comunale

1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Sindaco, per scritto. Le dimissioni come sopra presentate sono efficaci ed irrevocabili dalla data della loro presentazione ed acquisite al protocollo comunale. Il Sindaco entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, convoca il Consiglio Comunale per la surroga del Consigliere dimissionario prima di procedere alla trattazione di altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 — I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del capigruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione vengono considerati capigruppo i Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista (cifra individuale).

3. Il Sindaco e i capigruppo consiliari costituiscono la conferenza dei capigruppo.

4. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari.

5. Il regolamento del Consiglio comunale, definisce le competenze della conferenza dei capigruppo e le norme di funzionamento.

Art. 28 — Le commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce, al proprio interno, commissioni consiliari permanenti.

2. Tali commissioni sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.

3. Il regolamento stabilisce le competenze, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità delle commissioni.

4. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di membri della Giunta, nonché previa autorizzazione del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori o dei dipendenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto.

6. Le commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi.

7. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno, con sistema proporzionale, la commissione per le garanzie statutarie.

Art. 29 — Le commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni speciali, incaricate di esprimere indagini conoscitive ed in generale per riferire al Consiglio comunale, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2. Le commissioni speciali possono essere composte anche da membri non Consiglieri.

Capo IV - La Giunta comunale

Art. 30 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 31 — La composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori da esso nominati non superiore a sei.¹
2. Potranno essere nominati assessori anche i cittadini non Consiglieri, in numero non superiore a 2 purché eleggibili.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 32 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Il funzionamento della Giunta Comunale e gli atti ad essa assegnati possono essere disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 33 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione volti a realizzare gli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio Comunale, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario alla conduzione amministrativa, economica, patrimoniale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale.
3. In particolare, spettano alla Giunta:
 - a) la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;
 - b) le deliberazioni riguardanti le azioni giudiziarie attive e passive del Comune;
 - c) gli appalti, le concessioni nonché gli acquisti e le alienazioni, le relative permuta, e in generale tutti i contratti. Qualora tali atti riguardino beni immobili la competenza è del Consiglio comunale;
 - d) i progetti relativi a singole opere pubbliche;
 - e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente a quelle relative alle locazioni, anche finanziarie di mobili e immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - f) i provvedimenti riguardanti assunzioni, stati giuridico e trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Comunale ed ai dirigenti;
 - g) ogni altro provvedimento che comporti l'esercizio di un potere discrezionale che non costituisca atto a natura vincolata né una discrezionalità di carattere tecnico in esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari e di atti, programmi o piani, ivi comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi;
 - h) l'approvazione dei ruoli, dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
 - i) ogni altro atto la cui competenza non sia espressamente attribuita o delegata ad altri organi.

¹ Art. modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 6 giugno 2003.

4. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni o agli storni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
5. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 34 — La ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta comunale, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Art. 35 — La revoca della Giunta Comunale

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma.
6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione. Sono esclusi dal voto gli Assessori non consiglieri.
7. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Capo V - Il Sindaco

Art. 36 — Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompetenza e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status, le responsabilità e le cause di cessazione alla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 37 — Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e i servizi;
 - f) ha facoltà di delega;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;
 - h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - i) adotta ordinanze ordinarie;

- l) rilascia le autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
- n) assegna gli alloggi di residenza pubblica;
- o) stipula i contratti;
- p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi, e degli esercizi comunali;
- r) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio prenda atto della decadenza della Giunta;
- s) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Art. 38 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini, e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 39 — Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta comunale, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e Consiglieri comunali;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al Segretario Comunale;
- g) è destinatario delle interrogazioni e delle mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 40 — Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzioni viene designato dal Sindaco, a cui spettano le funzioni del Sindaco in sua assenza.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I - Istituti della partecipazione

Art. 41 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune valorizza quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile le libere forme associative e garantisce la effettiva partecipazione all'attività amministrativa degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, che ne facciano richiesta, rispettandone la libertà e l'autonomia.
3. Ai cittadini, inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella loro formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire un parere su specifici problemi.

Art. 42 - Le libere forme associative

1. Le libere forme associative comprendono: Associazioni di categoria, di interessi diffusi, di volontariato, di cooperazione, Enti, organizzazioni, comitati e gruppi.
Esse sono interlocutori privilegiati degli organi elettivi.

Art. 43 - L'Albo comunale

1. Presso il Comune è istituito, tenuto e aggiornato l'Albo delle Associazioni che ne hanno richiesto l'iscrizione secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. Le associazioni iscritte devono essere operanti sul territorio, non devono avere finalità di lucro, ma, in linea generale di servizio alla comunità.
3. L'Albo comunale delle Associazioni è conservato presso il Comune con le stesse modalità dello Statuto e dei regolamenti Comunali.
4. Le iscrizioni all'Albo sono comunicate al Consiglio comunale.

Art. 44 - I contributi e le strutture

1. Il Comune valorizza pienamente le libere forme associative quali momenti di pluralismo associativo ed istituzionale, ai sensi dell'art 2 della Costituzione.
2. Il Comune, in relazione alle disponibilità di bilancio e alla attività dell'Associazione può assegnare contributi, secondo i principi della legge 241/90, con le modalità prescritte dall'apposito regolamento.
3. Il Comune, può, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento, assegnare o concedere in uso locali, strutture e spazi alle Associazioni che ne fanno richiesta.

Art. 45 - La Consulta

1. Ai fini della partecipazione dei cittadini associati è istituita la Consulta delle Associazioni iscritte all'Albo comunale con funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi elettivi.
2. Fanno parte della Consulta il Presidente o i responsabili delle Associazioni di cui al precedente comma o i loro delegati, ufficialmente designati, purché non amministratori comunali.
3. La Consulta è convocata dal Sindaco per iniziativa propria o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.
4. La Consulta può riunirsi autonomamente quando lo richieda un terzo dei componenti.

Art. 46 - Le modalità e le forme di consultazione

1. Per realizzare l'effettiva partecipazione dei cittadini singoli o associati su argomenti di pianificazione e programmazione comunale o su argomenti di particolare importanza, il Sindaco:
 - a) convoca assemblee pubbliche o Consigli Comunali aperti a tutti i cittadini, con possibilità di intervento;
 - b) convoca riunioni di cittadini individuati per territorio, per materia o per aggregazione di interessi.

Art. 47 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti. Resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
2. Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento, ha la facoltà di intervenire nel procedimento.
3. L'amministrazione comunale provvede a dare notizie dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
4. Nella comunicazione devono essere indicati:
 - a) l'organo competente al provvedimento conclusivo;
 - b) l'oggetto del provvedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio dove prendere visione degli atti.
5. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa o per particolari esigenze di celerità, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
6. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
7. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.
8. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 7, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere proceduto da contraddittorio orale.
10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
11. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì il diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, nei modi previsti dal regolamento e nel rispetto delle norme di legge.
12. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, l'amministrazione comunale può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
13. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti alle medesime procedure previste per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvò che la legge disponga altrimenti.
14. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatosi a danno del privato.

Art. 48 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di venti giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 49 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione dovrà avere risposta scritta dall'organo competente entro venti giorni dalla presentazione.
4. Il Sindaco, sentita la giunta in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
5. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50 – Proposte

1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro quindici giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro quaranta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra il Comune ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 51 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe di atti di bilancio, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:
 - a) il 20% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 52 - Effetti dei referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Capo II - Il diritto di accesso e di informazione del cittadino

Art. 53 - Il diritto di accesso agli atti e all'informazione

1. Tutti i cittadini singoli o associati hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli Enti ed Aziende dipendenti nonché di informazioni, dati e notizie di carattere generale secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. -

Art. 54 - La pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata

- dichiarazione, rispettivamente dal Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.
2. Presso un Ufficio comunale debbono essere tenute, a disposizione dei cittadini, le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia, lo Statuto Comunale ed i Regolamenti e l'Albo delle Associazioni.
 3. Tutti i cittadini possono accedere, secondo le forme previste dalla legge e dal regolamento, a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa ed averne copia.

Capo III - Il difensore civico

Art. 55 - Nomina

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico, al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale stessa.
2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata di 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
Può essere rieletto una sola volta.
4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:
«Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempire le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene»

Art. 56 - Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori e dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere e per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 57— Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature, d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi pubblici

nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 58 - Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima convocazione successiva a resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgenza, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Titolo IV - GLI UFFICI E IL PERSONALE

Capo I - L'organizzazione degli uffici

Art. 59 - L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 60 - L'ufficio comunale

1. L'ufficio comunale si articola in settori.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area Omogenea.
2. Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative".

Capo II - L'organizzazione del personale

Art. 61 - La disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione di rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

- h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti e loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione, al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
 3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, mobilità interna, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
 4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
 5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.
 6. Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 62 - Le collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

Capo III - La responsabilità disciplinare del personale

Art. 63 - Le norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato le responsabilità le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione di servizio.
2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste da regolamento.

Capo IV - Il Segretario comunale

Art. 64 - Lo stato giuridico e il trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono 'stabiliti dalla legge.' -

Art. 65 - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili della direzione di uffici e servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile

della direzione del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi a tal fine necessari.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento sottoscrivendoli assieme al Sindaco.

5. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca degli Assessori e la mozione di sfiducia.

6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento.

In particolare:

- a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- b) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- d) rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso strutture a cittadini e consiglieri comunali, nell'ambito del principio di accesso, di informazione e di trasparenza;
- e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti, ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- f) provvede all'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni all'albo e della esecutività di provvedimenti ed atti;
- g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;
- h) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
- i) liquida compensi e indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- l) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
- m) provvede all'emanazione di direttive e ordini, solleva constatazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale ivi compresi i vigili urbani, con l'osservanza delle norme regolamentari.

7. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Titolo V - LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

Art. 66 - L'ordinamento

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma, secondo quanto previsto dalla legge vigente, nel campo dell'imposta, delle tasse. e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 67- Le finanze comunali

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) utili da investimenti; alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.

Art. 68 - I lasciti e le donazioni

1. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni immobili.

Art. 69 - Il patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso l'ufficio tecnico competente, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. I beni appartenenti al Comune, che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione e non nei modi stabiliti dalla legge.

4. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art.70 - Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato e il cimitero. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

4. Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.

Art. 71 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio, richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 72 - Revisori dei conti

1. I revisori dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

3. Il collegio dei revisori, in conformità allo Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione, di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

6. I revisori del conto sono revocabili, per inadempienza, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune quanto ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.

Titolo VI - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 73 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività, rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune nell'organizzazione sportiva, si fonderà su questi principi ed indirizzi:
 - la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione dei servizi per lo sport, a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria;
 - lo «Sport per tutti» inteso - secondo la definizione del Consiglio d'Europa - come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione;
 - la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.
3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. Il Comune gestisce servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando le modeste dimensioni per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda (l'organizzazione e l'esercizio di servizi economici sono di norma disciplinati da appositi regolamenti);
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 74 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto, approvato dal Consiglio Comunale e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Gli organi dell'azienda speciale sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Il Consiglio di amministrazione, il presidente e l'organo di controllo Sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 75 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Art. 76 - Organi delle istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore della istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento dell'istituzione disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
4. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
5. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 77 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 12/3 del presente Statuto.

Art. 78 - Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli Statuti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 79 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la Provincia per promuovere ricercare le forme in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo VII - Forme collaborative

Art. 80 - Principi di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a consentire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti, previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 81 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il Coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 82 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con gli altri Comuni e con la provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 83 - Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro, completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione di amministrazione statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, a. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
5. Ove l'accordo di programma comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al 1° comma, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo, della Regione o dal Prefetto della Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Titolo VIII - L'ATTIVITÀ NORMATIVE ELE NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 84 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 85 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulle pubblicazioni della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 86 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Stato e del regolamento debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 87 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 88 - Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 59, 1° comma l. 142/90, il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
3. Fino allo svolgimento delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81, le disposizioni previste dallo Statuto in ordine alla competenza e composizione degli organi e comunque in esecuzione al capo II della legge 81/93 non avranno applicazione.